

AGEVOLAZIONI

Le novità dei bonus pubblicità ed edicole nel Decreto Cura Italia di Debora Reverberi

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL PATENT BOX

Scopri le sedi in programmazione >

Il **D.L. 18/2020** (c.d. “Decreto Cura Italia”), pubblicato in **G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020**, dedica **l’articolo 98** al sostegno economico delle imprese della filiera della stampa, per supportare l’erogazione del servizio pubblico essenziale anche durante l’emergenza sanitaria da diffusione del Covid-19 e per limitare l’impatto delle perdite di ciascuno degli operatori economici coinvolti.

L’intervento legislativo si rivolge a due distinti incentivi fiscali:

- il credito d’imposta per investimenti in pubblicità, c.d. “bonus pubblicità”;
- il credito d’imposta per la rete di distribuzione e vendita, c.d. “tax credit per le edicole”.

Le modifiche apportate al “bonus pubblicità” sono finalizzate a contrastare il drastico calo degli investimenti pubblicitari che sta penalizzando le numerose realtà editoriali, **prevedendo nell’anno 2020 un regime straordinario di accesso all’incentivo**.

Le novità apportate dall’articolo 98 D.L. 18/2020 alla disciplina del credito d’imposta pubblicità, introdotta dall’articolo 57-bis D.L. 50/2017, successivamente modificata dall’articolo 4 D.L. 148/2017 e dall’articolo 3-bis D.L. 59/2019, attengono principalmente i seguenti aspetti della disciplina:

- introduzione di un **metodo di determinazione volumetrico** della base di calcolo del credito d’imposta;
- quantificazione del credito d’imposta in misura pari al **30% degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2020**;
- **differimento di 6 mesi del periodo di invio della comunicazione telematica di accesso al credito**.

Il credito d’imposta investimenti pubblicitari risulta dunque, **limitatamente all’anno 2020**,

quantificabile in misura **pari al 30% delle spese sostenute per campagne pubblicitarie** sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on line*, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, anziché in misura pari al 75% dell'investimento incrementale rispetto all'anno precedente, **in ragione del calo considerevole degli investimenti pubblicitari correlato all'emergenza sanitaria e alla chiusura delle attività commerciali.**

L'incentivo resta fruibile dai **soggetti titolari di reddito d'impresa, lavoratori autonomi ed enti non commerciali**, alle stesse condizioni previste dal **comma 1**, dell'[articolo 57-bis D.L. 50/2017](#) ed entro il limite massimo di spesa stabilito ai sensi del **comma 3** ovvero il tetto massimo definito annualmente dal D.P.C.M. emanato entro il termine di invio della comunicazione e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea.

Col Decreto Cura Italia il legislatore si è inoltre preoccupato di **differire di 6 mesi la finestra temporale di 30 giorni per l'invio delle comunicazioni telematiche** di accesso al beneficio: la comunicazione **va presentata dal 01.09.2020 al 30.09.2020**, nelle modalità indicate al [comma 5, D.P.C.M. n. 90 del 16.05.2018](#).

È confermata la **validità delle comunicazioni presentate dal 01.03.2020 al 31.03.2020**.

Per quanto concerne la **disciplina del c.d. "tax credit per le edicole"** introdotta dall'[articolo 1, commi 806-809, L.145/2018](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019) e modificata dall'[articolo 1, comma 393, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020), l'intervento legislativo dispone **un ampliamento degli ambiti soggettivo e oggettivo** della misura:

- **estensione della misura alle imprese distributrici della stampa** con riferimento a rivendite localizzate in comuni a bassa densità abitativa (meno di 5.000 abitanti) e in comuni con unico **punto vendita**;
- **ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili ai servizi di fornitura di energia elettrica, telefonici e internet e di consegna a domicilio delle copie di giornali**;
- **incremento a 4.000 euro dell'importo massimo** di credito fruibile da ciascun beneficiario.

A seguito delle modifiche apportate dal **Decreto Cura Italia**, il tax credit edicole risulta fruibile dai seguenti soggetti:

- esercenti attività commerciali che operano **esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici**;
- esercenti attività commerciali **"non esclusivi"**, come individuati dall'[articolo 2, comma 3, D. Lgs. 170/2001](#), anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
- **imprese distributrici della stampa** che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate **nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita**.

L'agevolazione è riconosciuta **prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore** della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Il credito d'imposta in esame, in seguito alle modifiche apportate dal Decreto Cura Italia, è **parametrato agli importi pagati** nell'anno 2019 dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita a titolo di:

- Imposta municipale unica (**Imu**);
- Tributo servizi indivisibili (**Tasi**);
- Canone di occupazione suolo aree pubbliche (**Cosap**);
- Tassa sui rifiuti (**Tari**);
- **spese di locazione** al netto dell'Iva, a condizione che l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale;
- **servizi di fornitura di energia elettrica**;
- **servizi telefonici e di collegamento a Internet**;
- **servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali**.

Per gli **esercenti "non esclusivi"** il credito di imposta è parametrato alle medesime voci sopra elencate, e commisurato per punto vendita al **rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali**, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi, considerando per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso il **prezzo di cessione al pubblico**.

Il credito risulta riconosciuto **per l'anno 2020, con riferimento alle spese 2019, entro l'importo massimo per beneficiario di 4.000 euro**, in misura dunque doppia rispetto al credito massimo riconosciuto per l'anno precedente.

Non viene ad oggi differita **la finestra temporale di presentazione telematica delle istanze**, prefissata **dal 01.09.2020 al 30.09.2020** dall'[articolo 4 D.P.C.M. del 31.05.2019](#).